

la nuova spiritualità del XIV secolo tutta costellata dalla fioritura anche a Ferrara di confraternite di disciplinati e flagellanti, fedeli interpreti dell'ansia purificatrice che pervade l'inquieta devozione popolare al tramonto del Medioevo³⁶.

L'ultimo riquadro col frammento delle *Marie al Sepolcro* si conforma al *topos* del sarcofago vuoto su cui siede l'angelo, mentre le pie donne osservano con tremore. Tuttavia la Resurrezione qui intuita e non completamente leggibile sembra essere un riferimento e una chiosa nell'ambito di una più elaborata rappresentazione della parabola cristologica, privilegiata proprio perché il mistero della Passione non è semplicemente mimetico, ma prende vita nella materia e nei pigmenti come espressione di un luogo attivo di tensione permanente³⁷ verso il cielo e la Salvezza.

pia cfr. H. LECLERCQ, *Regard monastiques sur le Crist au Moyen age*, Paris 1993 (trad. it., *La contemplazione di Cristo nel monachesimo medievale*, Milano 1994) pagg. 9-10.

³⁶ A. SAMARITANI, *La Chiesa di Ferrara tra pieno e basso Medioevo*, in A. BENATI - A. SAMARITANI, *La Chiesa di Ferrara nella città e nel territorio*, Ferrara 1989, pagg. 374-375; A. FRANCESCHINI, *Associazioni laiche ferraresi di gravitazione francescana nei secoli XIII-XIV*, in "Analecta Pomposiana", VII, 1982, pagg. 204-224.

³⁷ SCHMITT, *Imago...*, cit., pagg. 36-37 e segg.; D. RUSSO, *Les fonctions dévotionnelles de l'image religieuse dans l'Italie médiévale*, in *L'Image ...* cit., pagg. 133 e segg.

ELEMENTI DI DEMOCRAZIA NEGLI STATUTI COMUNALI MEDIEVALI: LO STATUTO DI SASSOFERRATO (1457).

RÉGINALD GRÉGOIRE *

Ogni città medievale è un luogo di potere, una realtà di civiltà e di cultura, di convivenza familiare e sociale, di attività lavorative, artigianali e commerciali, di esercizio del culto e dell'assistenza, di realizzazioni espressive (teatro, musica ...) ecc. La città medievale accoglie perciò una molteplicità di funzioni e di servizi comunitari finalizzati allo sviluppo individuale e sociale. La democrazia si avverte nella possibilità, di cui godono i cittadini, di scegliere i candidati alle cariche pubbliche e di esprimere liberamente il proprio parere sui progetti e sui programmi politici.

La democrazia è stata da sempre minacciata dalla pressione esercitata da chi detiene il potere, affinché la partecipazione popolare al governo sia limitata. I potenti tendono a condizionare il comportamento del popolo, per mantenere l'ordine costituito e frenare le spinte innovatrici. La presenza di elementi che, secondo la terminologia contemporanea, sarebbero definiti "democratici", è necessariamente condizionata, in un primo momento, dai rapporti vigenti tra signori e feudatari e, successivamente, nell'ambito del sistema comunale, tra podestà e cittadini.

Gli Statuti comunali medievali corrispondono ad una situa-

* *Relazione presentata il 23 novembre 1996.*

zione precisa della vita cittadina ed esprimono una realtà di sviluppo demografico ed un piano di espansione spesso territoriale. Infatti le norme vietano talvolta l'alienazione di diritti e di possedimenti, allo scopo di mantenere l'integrità locale e regionale. Gli Statuti facilitano l'esercizio del diritto di proprietà, con opportune limitazioni.

Tuttavia esiste una varietà di norme che condizionano l'evoluzione politica; esse sono:

1. gli statuti emanati da liberi comuni cittadini;
2. le consuetudini scritte;
3. gli statuti concessi dai signori a nuclei abitati sottoposti al loro dominio.

La prima categoria esprime la libera volontà dei ceti dirigenti comunali: sono una emanazione della struttura comunale medesima. Vengono approvati da un'autorità sovracomunale: è il caso degli Statuti di Tivoli (1305) approvati dal comune di Roma.

La seconda categoria esprime una tradizione, che riunisce norme: sono il frutto di una esperienza e intendono definire una identità, per assicurarne la perpetuità e l'obbligatorietà.

La terza categoria si identifica nella fisionomia di una intesa. Il carattere di pattuizione e di contratto consente di applicare a tali statuti il carattere giuridico di "statuti concordati". Questi statuti sono all'origine della legislazione comunale, quando sono il punto di accordo tra il signore e i cittadini.

La redazione scritta degli statuti è la codificazione di consuetudini che regolano i rapporti tra il signore e gli abitanti; ogni statuto possiede caratteristiche proprie, che si sono sedimentate seguendo l'evoluzione stessa della società e delle sue relative strutture funzionali di potere.

La consuetudine non bastava più per garantire la correttezza della convivenza sociale, anche quando tale consuetudine era

affiancata da diritti signorili. Inizialmente trasmessa oralmente, la consuetudine si trasforma in diritto scritto, elaborato con attenzione, perché era destinata a strutturare in modo stabile i rapporti di diritti e di doveri che intercorrono tra i vari livelli della società medievale divisa in "ordini". In una tale società ogni diritto implica necessariamente precisi limiti alle prerogative dei signori e delle altre categorie sociali. Questi limiti corrispondono, in modo dialettico, ai privilegi. I privilegi sono garantiti dalla normativa scritta: è il loro massimo riconoscimento giuridico, perché questi primi abbozzi di libertà definiscono i primi germi della crescita, lenta e graduale, di una forma democratica di convivenza sociale.

Più tardi, gli statuti saranno elaborati in modo straordinariamente articolato, fino a costituire la sostanza del diritto comunale. Molto significativo è un articolo dello Statuto di Cave (1307), che definisce il rispetto che i signori dovevano dimostrare nei riguardi delle disposizioni degli statuti medesimi. È già un solido punto di arrivo di una maturazione politica, che tende ad equilibrare i rapporti tra l'aristocrazia di governo e le altre classi o gruppi sociali.

In conseguenza dell'evoluzione delle strutture pubbliche, sulla base di una crescente coscientizzazione politica, gli Statuti sono soggetti a correzioni, modifiche, amplificazioni; e talvolta la loro codificazione è ridefinita in una forma nuova. In modo generale, la tendenza è un'articolazione più complessa, che si propone sempre la salvaguardia di diritti acquisiti e, in altre situazioni, l'elaborazione di una nuova giurisprudenza.

Per una città, gli statuti esprimono una identità originale, collettiva, tanto più suggestiva, e definiscono la procedura obbligatoria per la gestione di alcune situazioni politico-amministrative affidata ad una rappresentanza dei nobili e dei

semplici cittadini.

Uno statuto comunale è necessariamente un mezzo adeguato per una convivenza sociale bene regolata. Pertanto esprime alcuni valori di ogni democrazia autentica, malgrado alcuni limiti dettati dalle esigenze del bene comune.

Lo Statuto di Sassoferrato

Lo Statuto di Sassoferrato risale al 1457; il testo recentemente pubblicato¹ si appoggia sopra una copia del 1622.

Esso proclama fin dall'inizio l'importanza delle leggi per assicurare la disciplina, e vivere in modo pacifico e tranquillo. Ne segue questa considerazione: "*non multo labore doceri posset quam sancta et quam necessaria fuerit huiusmodi instituendarum legum ratio atque ordinatio, divino namque consilio atque providentia*"².

La legge e l'ordinamento statutario sono santi e necessari; la loro presenza è il punto di arrivo del pensiero divino e della Provvidenza. La giustificazione di tale realtà giuridica è teologica e ascetica. L'estensore spiega che tale ordinamento è "nutrimento di tutti i beni" e "architettura di una vita beata" (*beate vite architecturam*), un soccorso proposto ai miseri mortali, onde vivere *certo ordine ac more*³.

Ogni città e comune, *hominum comunio*, si creano leggi proprie, per vietare ciò che si deve evitare e fuggire. La conseguenza è l'applicazione del diritto penale in caso di trasgressione; l'osservanza delle leggi è un esempio pubblico⁴.

Il legislatore avverte che dalla cupidigia nostra nascono tutti i

¹ Edizione a cura di U. PAOLI (Sassoferrato 1993).

² *ivi*, pag. 21.

³ *ibidem*.

⁴ *ibidem*.

mali che ci combattono quotidianamente (insulti, odio, rapine, dissensi, discordie, sedizioni, guerre); sono eventi nefasti che rovinano non solo i singoli, ma la moltitudine delle famiglie, città province, regni e imperi⁵. La saggezza divina ha quindi insistito per evitarci la distruzione della propria vita, grazie alle paure del giudizio e delle leggi, per trascorrere il tempo in tranquillità⁶.

Il redattore, in quanto tale, si comporta in modo onesto e democratico: "*nos igitur suasi ac moniti ne a publico totius orbis consilio deviamus*", deve rispettare la volontà del Consiglio⁷. Il lavoro redazionale lo vede protetto dalla onestà della città dove abita. Il risultato è un auspicio di felicità e di successo per il popolo di Sassoferrato⁸.

Nella redazione dello Statuto confluiscono preoccupazioni politiche di lungo periodo, motivazioni sociali, principi religiosi ed etici, forse anche obiettivi di schieramento guelfo. Non senza motivo lo Statuto del 1457 è promulgato "ad esaltatione della sacrosanta Chiesa Romana e del sommo pontefice e signore nostro Papa Callisto III per provvidenza divina e ugualmente in onore del reverendissimo padre e signore in Cristo Signore Rodrigo, per grazia di Dio e della Sede apostolica cardinale Borgia, del titolo di S. Nicola in Carcere Tulliano, legato della Marca di Ancona e del ducato, della provincia di Ancona, e vicario generale"⁹.

Tale approvazione è un adempimento obbligatorio che assicura all'intero Statuto la certezza legislativa e l'ufficialità, che si

⁵ *ivi*, pagg. 21-22.

⁶ *ivi*, pag. 22.

⁷ *ibidem*.

⁸ *ivi*, pag. 23.

⁹ *ivi*, pag. 22.

deduce dal ruolo del cardinale legato, unico tramite tra Stato pontificio e città di Sassoferrato. Quindi ogni analisi di uno statuto si riferisce sempre a questi vari elementi.

Il primo aspetto rilevante è la competenza dello Statuto, in quanto le sue dichiarazioni di intenti e di programmi assumono le caratteristiche di un criterio di ricorso. Lo Statuto, di per sé, è autonomo; all'epoca della sua promulgazione, l'applicabilità dello Statuto non richiedeva ulteriori manifestazioni di norma-zione. È la fonte principale del diritto locale e regionale ed è la disciplina che è regolata anche dalla prassi consuetudinaria.

Risulta inoltre che la città era considerata dotata di poteri legislativi e di capacità amministrative, che sono sancite dalla stessa approvazione dello Statuto. Il processo formativo dello Statuto non si è esaurito all'interno dell'assemblea comunale, ma esprime la volontà politica del popolo. È la voce della legge e della giurisprudenza. Questa è la sua qualificazione giuridica e la sua precisa collocazione tra le fonti del diritto.

Lo statuto medievale non era soggetto all'impugnazione. In seguito all'approvazione, non erano possibili contestazioni e impugnazioni: l'articolato della legge era considerato definito. L'abrogazione dello Statuto era effettiva quando contestualmente si provvedeva all'approvazione di un nuovo statuto: ciò avvenne a Sassoferrato, quando il testo legislativo del 1370 fu sostituito da un'altra regolamentazione approvata nel 1457. In questo modo la ricevibilità di una nuova deliberazione implica l'abrogazione della precedente legislazione. Questa disposizione conclude lo Statuto¹⁰: si ingiunge dal Vicario (cioè il cardinale Borgia), dai priori e dal Consiglio di osservare queste prescrizioni statutarie, senza riserve e senza condizionamenti provocati da costituzioni della Santa Chiesa.

¹⁰ *ivi*, pag. 279.

Lo Statuto di Sassoferrato si divide in cinque sezioni: *De Officiis*¹¹; *De Maleficiis* (giustizia criminale)¹²; *De Causis Civilibus* (giustizia civile)¹³; *De Extraordinariis*¹⁴; *De Dampris Datis*¹⁵.

Il Consiglio comunale è costituito da 50 componenti: 25 della città e altrettanti del contado; non sono precisate le modalità di nomina o di elezione. Il Vicario e i priori possono aggiungere altri 50 consiglieri, secondo la stessa determinazione, ma con sola voce consultiva¹⁶.

A maggio il Consiglio si riunisce, con il Vicario e i priori, con dodici notabili da eleggere, per discutere sulla protezione del territorio e sui lavori di adattamento e riparazione della fortificazione. Le decisioni del Consiglio sono esecutive e obbligatorie; tutto sarà controllato. La decisione collegiale sarà rispettata da tutti¹⁷. In riunione, si discute soltanto l'ordine del giorno; le interpellanze sono proposte con il permesso del Vicario e dei priori; in caso contrario, è imposta un'ammenda di cento soldi¹⁸. Il consigliere può "esprimere in consiglio, parlare, raccontare e ricordare ciò che gli sembrerà a vantaggio dell'utilità del Comune (*pro utilitate comunis*)"¹⁹, anche se il contenuto dell'intervento si oppone a qualche parte o capitolo dello Statuto²⁰.

¹¹ *ivi*, pagg. 21-75 (43 capitoli).

¹² *ivi*, pagg. 76-134 (88 capitoli).

¹³ *ivi*, pagg. 135-184 (70 capitoli).

¹⁴ *ivi*, pagg. 185-247 (105 capitoli).

¹⁵ *ivi*, pagg. 248-279 (48 capitoli).

¹⁶ *ivi*, pagg. 38-39 (I, 12).

¹⁷ *ivi*, pagg. 31-32 (I, 8).

¹⁸ *ivi*, pag. 37 (I, 12).

¹⁹ *ibidem*.

²⁰ *ibidem*.

Le spese e gli obblighi comunali non possono attuarsi senza delibera²¹. In caso di pareri opposti, si procede per ballottaggio; vince ciò che sarà sembrato al Vicario e ai priori "*utilius pro comuni*"²².

Sono nominati dal Vicario, dai priori e dai saggi due delegati (*cultores*) per ogni contrada²³. Nessuno può rifiutare l'incarico. Il senso democratico del servizio e della funzione pubblica richiede l'assunzione di determinate responsabilità per il bene della città e del contado. Le funzioni pubbliche non possono essere ricoperte dallo stesso individuo per più di dieci anni²⁴; si procede secondo il criterio della rotazione. Per le cause civili sono eletti dodici notai per un anno. Gli atti firmati dai notai meritano fiducia, anche se i nomi dei testimoni non sono indicati²⁵.

Tutti devono pagare le tasse, anche gli abitanti del "castello della terra e distretto" di Sassoferrato²⁶. Le tasse sono determinate "*secundum extimationem factam de possessoribus ipsorum*"²⁷. In caso di contestazione si delibera in consiglio con una maggioranza dei due terzi²⁸. Vigè il diritto alla difesa²⁹: un inquisito, in seguito a denuncia, riceve il libello accusatorio. L'eventualità di parole ingiuriose, insulti (per esempio falso, traditore, *cornutus*, testa di rapa etc.) sarà punito con una ammen-

²¹ *ivi*, pagg. 39-40 (I, 13).

²² *ivi*, pag. 40 (I, 13).

²³ *ivi*, pag. 33 (I, 9).

²⁴ *ivi*, pagg. 33-34 (I, 9).

²⁵ *ivi*, pagg. 40-42 (I, 14).

²⁶ *ivi*, pag. 35 (I, 11).

²⁷ *ibidem*.

²⁸ *ivi*, pag. 37 (I, 12).

²⁹ *ivi*, pag. 120 (II, 62).

da di dieci libbre. Per evitare tensioni di carattere politico, si avrà cura di non nominare fazioni politiche, specialmente *guelfi* e *ghibellini* o esprimere giudizi di parte a loro riguardo³⁰.

Inoltre è vietato prendere parte "contro il buono e pacifico stato di Santa Madre Chiesa e del detto comune di Sassoferrato e dei comuni vicini"³¹. Lo Stato vieta i combattimenti³². Si legifera con precisione circa il porto d'armi offensive e difensive³³. Gli ospiti e i loro familiari e domestici devono dichiarare le proprie armi³⁴; esiste una legislazione specifica sul porto d'armi³⁵. Si tratta anche della sommossa o congiura contro lo Stato della Chiesa³⁶: ciò si comprende nell'ambito del desiderio di mantenere la pace sociale; lo Statuto prevede un'ammenda di 50 libbre se l'autore della congiura (*conventicula seu societas*) è il capitano, un priore, un console, un notaio, o un personaggio analogo³⁷. Se il responsabile non può pagare, sarà esiliato fino al pagamento del debito. Inoltre non ci si può mettere d'accordo in vista di rovesciare lo Stato³⁸. È vietato lanciare insinuazioni, che siano adeguate per provocare odio e risse³⁹. Se qualcuno, nella notte del Venerdì Santo o in altre notti nelle quali si fa il *lamentatum* (lamento), offende una persona, la multa ordinaria sarà moltiplicata per quattro; se tale multa non sarà pagata entro

³⁰ *ivi*, pagg. 101-102 (II, 33-34).

³¹ *ivi*, pag. 102 (II, 34).

³² *ivi*, pagg. 102-103 (II, 36).

³³ *ivi*, pag. 107 (II, 44).

³⁴ *ibidem*.

³⁵ *ivi*, pag. 108 (II, 45).

³⁶ *ivi*, pag. 103-104 (II, 37).

³⁷ *ivi*, pag. 103 (II, 37).

³⁸ *ivi*, pagg. 103-104 (II, 37).

³⁹ *ivi*, pag. 104 (II, 38).

dieci giorni, il colpevole sarà fustigato in pubblico⁴⁰. In caso di *generalis rixa* contro il Comune o una persona determinata, nessuno può buttare qualcosa da casa propria o da una torre. A chi disubbidirà sarà distrutta casa o torre, gli sarà inflitta una multa di 50 libbre e, se non può pagare, gli sarà tagliata la mano destra, di modo che essa stia separata dal braccio⁴¹.

Un'attenzione particolare è rivolta a chi tenta di corrompere gli ufficiali⁴². L'ufficiale che avrà accettato la tangente (*corruptela*) sarà multato di 25 libbre⁴³. Chi avrà commesso abuso in atti di ufficio, sarà allontanato e la frode sarà multata per un ammontare di quattro volte superiore⁴⁴. Nessuno può attentare, parlare, agire, infastidire, dire o opporre uno statuto o una ordinanza contro la libertà comunale⁴⁵.

Gli eretici, i falsari, gli uomini di dubbia fede cattolica non possono risiedere in Sassoferrato⁴⁶. Si vieta il vassallaggio dovuto per motivo di servizio da prestare⁴⁷. La motivazione di questo articolo è il rispetto della libertà individuale. L'atto giuridico che se sarebbe stato poi redatto, sarà respinto e stimato di nessun valore e importanza.

Si legifera abbondantemente in merito agli animali: cani⁴⁸, capre⁴⁹, pecore⁵⁰, animali randagi⁵¹, maiali⁵², colombe e piccio-

⁴⁰ *ivi*, pag. 108 (II, 46).

⁴¹ *ivi*, pag. 121 (II, 53).

⁴² *ivi*, pagg. 104-105 (II, 39).

⁴³ *ivi*, pag. 105 (II, 39).

⁴⁴ *ivi*, pag. 105 (II, 41).

⁴⁵ *ivi*, pag. 105 (II, 40).

⁴⁶ *ivi*, pag. 88 (II, 13).

⁴⁷ *ivi*, pag. 122 (II, 65).

⁴⁸ *ivi*, pag. 252 (V, 5).

⁴⁹ *ivi*, pagg. 255-256 (V, 7).

ni⁵³, anatre e oche⁵⁴. Si proclama il rispetto degli alberi⁵⁵, dell'acqua piovana⁵⁶, degli uliveti⁵⁷. Si impone la custodia dei frutteti e dei boschi per evitare *enormia dampna et quasi inportabilia dampna*⁵⁸. Si prescrive la manutenzione delle strade⁵⁹ e delle fontane⁶⁰. Si presentano tanti problemi relativi alle strade e alla costruzione di una nuova via⁶¹; non possere esserci strade private⁶².

Questi rapidi accenni evidenziano il senso civico e indicano una consapevolezza dei valori democratici di corresponsabilità cittadina. Sono attestati in numerosi statuti comunali medievali, come quelli di Sermoneta (1271) e di Tivoli (1305).

⁵⁰ *ivi*, pag. 256 (V, 8).

⁵¹ *ivi*, pagg. 257-258 (V, 9-10).

⁵² *ivi*, pagg. 263-264 (V, 25).

⁵³ *ivi*, pag. 258 (V, 12).

⁵⁴ *ivi*, pag. 263 (V, 24).

⁵⁵ *ivi*, pag. 259 (V, 14).

⁵⁶ *ivi*, pag. 260 (V, 17).

⁵⁷ *ivi*, pag. 262 (V, 21).

⁵⁸ *ivi*, pagg. 276-277 (V, 45).

⁵⁹ *ivi*, pagg. 266-268 (V, 29).

⁶⁰ *ivi*, pag. 278 (V, 48).

⁶¹ *ivi*, pagg. 269-270 (V, 30-31).

⁶² *ivi*, pag. 270 (V, 32).